

N. 10538/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 08193/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8193 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alessandro Geronimo, Giuliano Alessio, Fabrizio Martora, Quirino Petrucci, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi Tor Vergata di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università degli Studi di Milano, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Pavia, Cineca;

*nei confronti di*

Katia Serena Fumarola, Valeria Gattuso;

*per l'annullamento*

mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia -  
risarcimento danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione,  
dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Bari  
"Aldo Moro" e di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza e di  
Universita' degli Studi Tor Vergata di Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013 il dott.  
Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come  
specificato nel verbale;

Vista la richiesta di autorizzazione a integrare il contraddittorio per  
pubblici proclami, avanzata dai difensori dei ricorrenti nell'odierna  
camera di consiglio;

Ritenuto necessario di accordare l'integrazione del contraddittorio  
per pubblici proclami nella considerazione che l'eventuale  
accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare la posizione di  
quanti, per essere collocati nella graduatoria di merito per l'accesso  
alla Facoltà di medicina e chirurgia presso le predette Università degli  
studi in posizione superiore a quella dei ricorrenti, potrebbero venire  
pretermessi dalla nuova posizione di questi ultimi;

Avuto riguardo all'ordinanza n. 9598 dell'11 novembre 2013 con la  
quale la sezione ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per  
pubblici proclami da pubblicarsi sul sito web del MIUR, dato il  
rilevante numero di controinteressati;

Rilevato che pertanto l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Università degli Studi di Perugia dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, l'Università degli Studi di Perugia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto

informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che l'Università degli Studi di Perugia resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

Avuto riguardo ai precedenti specifici della sezione sul cd. bonus maturità (cfr. ordinanze n. 4583, 4585, 4587 del 25 novembre 2013); Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della proposta istanza cautelare, osservando le seguenti scansioni temporali:

1. immatricolazione con riserva di parte ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, ammettendola con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte;
2. predisposizione, da parte delle Università, delle graduatorie secondo i criteri stabiliti dall'art. 20, commi 1 bis e ss., del DL n.104/2013, come introdotti dalla legge di conversione n.128 del 2013;
3. scioglimento in senso positivo o negativo della riserva dell'immatricolazione, eventualmente indicandosi, da parte del Ministero, la sede universitaria, tra quelle prescelte da parte ricorrente, nella quale questi figuri in posizione utile, consentendo ovviamente il trasferimento presso detta ultima sede;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), pronunciando sull'istanza di cui sopra così dispone:

- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;

- accoglie l'istanza di misura cautelare nei termini indicati in motivazione.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente, Estensore

Paolo Restaino, Consigliere

Giuseppe Chine', Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)